



TRIBUNALE DI ASTI
Il Presidente

Ai giudici delegati

Alla Cancelleria Fallimenti

**Ai curatori, commissari giudiziali, liquidatori, commissari liquidatori e commissari
straordinari**

Ai presidenti dell'Ordine degli Avvocati di Asti e di Alba

Ai presidenti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Asti e di Cuneo

**Oggetto: UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA "PROCEDURE" PER LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE
OBBLIGATORIE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

Premesso che

- a seguito delle recenti disposizioni legislative in tema di informatizzazione degli atti delle procedure concorsuali e di deposito telematico degli stessi (**Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**, cd. Decreto Crescita bis; **Legge 24 dicembre 2012, n. 228**, cd. Legge Stabilità 2013), **a decorrere dal 30 giugno 2014**, il deposito degli atti e dei documenti **da parte di curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e commissario straordinario** deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche (nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici);
- numerosi sono gli adempimenti di tipo tecnico informatico che la nuova normativa pone a carico dei professionisti che svolgono funzioni di **curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e commissario straordinario oltre che degli avvocati e procuratori e degli altri professionisti che assistono i creditori**;
- il Tribunale ha stipulato per tempo una convenzione con Aste Giudiziarie, tesa a fornire supporto alle attività di informatizzazione degli atti delle procedure concorsuali, per rendere possibile per le stesse il concreto avvio del Processo Civile Telematico;
- in esecuzione della convenzione, Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. sta garantendo sia la presenza sistematica di personale a supporto della cancelleria per l'inserimento dei dati relativi ai fascicoli pendenti e per l'aggiornamento dei registri informatici, sia la

fornitura ai professionisti in indirizzo del software web "Procedure.it", utile per una migliore gestione informatica delle procedure oltre che per le funzioni interattive e di redattore degli atti, finalizzate al deposito telematico degli stessi, nell'ambito del Processo Civile Telematico, così da consentire lo svolgimento degli adempimenti telematici posti a carico dei professionisti;

- conformemente alle previsioni della Legge 221/2012 sopra richiamata, Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. garantisce la fornitura di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata sul proprio dominio "procedurepec.it" da utilizzare come indirizzo PEC della Procedura Concorsuale, e nel contempo ha implementato nuove funzioni all'interno del software che consentono la corretta gestione delle comunicazioni telematiche con i creditori, comprese la gestione automatica delle ricevute PEC e la conservazione di tutti i messaggi, nonché un'area riservata ai creditori per garantire la visibilità delle domande di ammissione al passivo e degli altri documenti che il curatore vorrà rendere noti, oltre ad ulteriori funzioni di seguito specificate.

- il servizio www.procedure.it si rapporta per via telematica alle cancellerie, ai professionisti incaricati, ai creditori, consentendo l'accesso riservato e personalizzato in base alla qualifica del consultatore, anche tramite il sito web ufficiale del Tribunale www.tribunale.asti.giustizia.it;

- per l'esecuzione del progetto è necessaria, in via preliminare, la stipula del contratto tra il curatore/commissario/liquidatore di ogni procedura e la società Aste Giudiziarie Inlinea Spa che richiami le modalità e le condizioni di servizio approvate dal Tribunale con la convenzione sottoscritta;

- l'informatizzazione delle procedure concorsuali riguarda sia le procedure in corso alla data della presente circolare, sia quelle di nuova dichiarazione, senza previsione di costi diretti a carico del professionista;

- il contratto implica un costo annuo forfetario a pari ad Euro 100,00 + i.v.a. per ciascuna procedura con attivo disponibile superiore ad Euro 3.000,00, che comprende tra l'altro anche **la pubblicazione gratuita degli avvisi di vendita immobiliare e mobiliare**, oltre agli inviti ad offrire, sul portale nazionale www.astegiudiziarie.it, nonché sul sito web ufficiale del Tribunale www.tribunale.asti.giustizia.it;

- le procedure con attivo disponibile inferiore o pari ad Euro 3.000,00 saranno trattate da Aste Giudiziarie gratuitamente, secondo le regole meglio descritte nel contratto;

- i corrispettivi per le procedure con attivo saranno fatturati posticipatamente, al momento della liquidazione dell'attivo e complessivamente per i periodi di trattamento del servizio, come da fatture proforma emesse;

- non devono essere informatizzate le procedure in fase di chiusura, ovvero con rendiconto di gestione finale approvato, nonché in altri casi espressamente autorizzati dal Giudice Delegato.;

- sono comunque fatte salve eventuali diverse e specifiche prescrizioni, che in considerazione delle esigenze di ciascuna procedura, il giudice delegato ritenga di dover adottare per la maggiore efficacia della pubblicità delle vendite o per l'individuazione di un contraente quando vi sia urgenza di provvedere alla cessione od

anche all'affitto di aziende o rami di aziende o comunque di complessi di beni, salvo sempre il rigoroso rispetto del principio di cui all'art. 107 l. fall.;

- è in corso la preparazione di un protocollo di intesa tra i giudici delegati ed alcuni rappresentanti dei professionisti riguardante per ora soltanto il fallimento, finalizzato ad una migliore efficienza organizzativa di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del PCT nelle procedure concorsuali, protocollo che non è di ostacolo all'attuazione della convenzione;

Tanto premesso, si dispone che i professionisti si attengano ai seguenti adempimenti, finalizzati all'attuazione ed alla migliore efficienza del Processo Civile Telematico nelle procedure concorsuali.

I.) ADEMPIMENTI COMUNI

Il primo adempimento che si richiede espressamente a curatore, commissario giudiziale del C.P., commissario liquidatore della L.C.A. e commissario giudiziale nella A.S., è la **comunicazione al registro delle Imprese del proprio indirizzo di posta elettronica certificata- da intendersi come indirizzo p.e.c. della singola procedura** (v. oltre)- **entro 10 giorni dalla nomina.**

Al riguardo si segnala che, a norma del nuovo art. 31-bis L.F., "**in pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.**"

La norma si applica anche al **commissario giudiziale** nel c.p. (art. 171 ult.co. L.F.), al **commissario liquidatore** nella l.c.a. (nuovo art. 207 ult.co. L.F.) nonché al **commissario giudiziale e straordinario** nell'a.s. (nuovi artt. 22 co. 2 e 59 co. 2 D.Lgs. 270/99).

E' necessario che, per evitare disfunzioni organizzative ed il conseguente pericolo di confusione nella gestione di dati, ciascun professionista, in quanto vero e proprio depositario degli stessi (in luogo della cancelleria del tribunale), utilizzi **uno specifico indirizzo p.e.c. per ciascuna delle procedure a lui assegnate**, e che i vari indirizzi p.e.c. siano attivati **tramite il gestore dei servizi informatizzati dell'ufficio fallimentare, con costi a carico della procedura** - distinguendo le varie caselle di posta elettronica di ciascun procedimento con il numero di ruolo_anno_NOMEDELLAPROCEDURA (es. 0030_2012_PINCOPALLINO srl senza segni di interruzione o più nomi).

Fatte queste precisazioni generali, vevolevoli per tutte le procedure concorsuali, si procede all'esame delle disposizioni particolari applicabili alle differenti tipologie delle stesse.

II.) FALLIMENTI

II.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 92 L.F.)

L'avviso che il curatore è tenuto ad inviare senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, va effettuato prioritariamente **a mezzo p.e.c.**

Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso non risulti dal **Registro delle Imprese** ovvero dall'**Indice Nazionale degli Indirizzi di**

Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che pertanto il curatore ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera **raccomandata o telefax** presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- **l'indirizzo di p.e.c. del curatore;**
- la data dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e la data entro cui vanno presentate le domande (trenta giorni prima);
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, ai sensi del **nuovo art. 93 L.F.**; in particolare:
 - *che la domanda di ammissione al passivo di un credito, ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, si propone con ricorso, **sottoscritto anche personalmente dalla parte** e formato ai sensi o dell'art. 21, co. 2 (**firma digitale**) o dell'art. 22, co. 3 (**scansione digitale –cd. scannerizzazione- della firma apposta sul documento cartaceo**) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (e successive modificazioni)¹*
 - *che il ricorso va **trasmesso all'indirizzo di p.e.c. del curatore unitamente ai documenti dimostrativi** del diritto; solo nel caso in cui il diritto si fondi su **titoli di credito**² (assegni, cambiali ecc.) l'**originale** del titolo di credito allegato al ricorso deve essere **depositato presso la cancelleria del tribunale**³*
 - *che la domanda deve contenere il **proprio indirizzo di p.e.c.**, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'**onere di comunicare al curatore ogni sua variazione***
 - *che in caso di **omessa indicazione** dell'indirizzo di p.e.c. - nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - **tutte le comunicazioni** che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente mediante **deposito in cancelleria**, ai sensi del nuovo art. 31-bis, co. 2, L.F., richiamato dall'art. 93 co. 5 L.F.*
 - *che il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) l'eventuale indicazione di*

¹ Poiché l'art. 23, D. Lgs. n. 82/05 consente la contestazione della conformità all'originale dei documenti scannerizzati, il curatore potrà chiedere l'esibizione degli originali.

² La limitazione ai soli titoli di credito in senso stretto (assegni, cambiali ecc.) si giustifica con le peculiarità della loro legge di circolazione (cfr. art. 1992 ss. c.c.), che valorizza il possesso dell'originale del titolo, tanto che la sua restituzione accompagna di regola il pagamento; analogamente, la restituzione dell'originale del titolo di credito dal creditore al debitore costituisce prova della sua liberazione, anche rispetto ai condebitori in solido (art. 1237 co. 1 c.c.)

³ Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 93 L.F. il giudice, ad istanza della parte, può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca, con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo

un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale

- *che il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3), mentre se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario;*
- *che il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, co. 2, c.c., anche per singoli gruppi di creditori;*
- *che il ricorso e relativi documenti depositati **presso la cancelleria**, o inviati al curatore in **formato cartaceo** o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati **irricevibili**⁴ (ma potranno essere ripresentati nelle forme prescritte)*
- *che eventuali **domande tardive ex art. 101 L.F.** dovranno essere trasmesse all'indirizzo p.e.c. del curatore con le medesime modalità.*

II.b) Progetto di stato passivo (nuovo art. 95 L.F.)

Il curatore, non oltre 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, deve depositare nella cancelleria del tribunale il **progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande.**

Nonostante l'utilizzo del verbo "depositare", si ritiene debba trattarsi della trasmissione con modalità telematica, cui associare un deposito di cortesia cartaceo.

La trasmissione telematica potrà essere effettuata per il tramite della piattaforma www.procedure.it

Tale "deposito" si rende necessario per garantire il disposto dell'art. 95 co. 3 L.F., che consente al giudice delegato di procedere all'esame dello stato passivo ed alla decisione su ciascuna domanda "anche in assenza delle parti". In ogni caso il curatore dovrà assicurare che il giorno dell'udienza il g.d. disponga sia del progetto di stato passivo, che di tutte le domande e relativi documenti, tanto in formato telematico *on-line*, per il tramite della piattaforma www.procedure.it, quanto su **supporti di memoria esterni** (chiavi usb, pen drive, memory stick, o se necessario cd-rom o dvd), per ovviare ad eventuali difficoltà operative o disservizi della rete internet locale.

Sempre non oltre 15 giorni prima dell'udienza il curatore deve **trasmettere il progetto di stato passivo** ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito, **all'indirizzo di p.e.c.** da essi indicato in domanda.

All'atto della trasmissione del p.s.p., il curatore avvertirà i creditori e i titolari di diritti sui beni del fallito che possono esaminare il progetto e presentare all'indirizzo di p.e.c. del curatore, **con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda, osservazioni scritte e documenti integrativi, fino a 5 giorni prima dell'udienza.**

Ove non vi abbia già provveduto con l'avviso ex art. 92 L.F., il curatore potrà inviare ad essi le credenziali (**username e password**) generate dal sistema informativo

⁴ La cancelleria potrà comunque informarne il curatore affinché questi provveda ad inviare apposito avviso contenente tutte le informazioni ex art. 92 L.F., ove il creditore non l'abbia già ricevuto.

Procedure.it per l'accesso all'area loro riservata e la consultazione di tutti gli atti ostensibili, comprese le domande degli altri creditori e relativi documenti allegati.

Poiché per i creditori e i terzi titolari di diritti sui beni che non abbiano comunicato il loro indirizzo di p.e.c. la comunicazione del p.s.p. avviene mediante deposito in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.), il curatore dovrà depositare **presso la cancelleria fallimentare del tribunale un'unica copia cartacea del progetto di stato passivo** unitamente all'**elenco dei destinatari** di tale forma di comunicazione, **ai quali (soli) la cancelleria potrà consentire di prenderne visione ed estrarre copia** nelle forme di rito.

II.b) Ulteriori atti da comunicare a mezzo p.e.c.⁵

Come visto sopra, ai sensi dell'**art. 31-bis L.F.** (norma di chiusura), **tutte le comunicazioni** ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore devono essere **effettuate all'indirizzo di p.e.c.** da essi indicato nei casi previsti dalla legge (e, in difetto, presso la cancelleria del tribunale). In ogni caso, le nuove forme di comunicazione telematica vengono espressamente disposte per i seguenti atti:

- **rapporti riepilogativi ex art. 33 co. 5 L.F.**: Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, assieme alle eventuali osservazioni scritte dei componenti del C.d.C., **entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni** medesime in cancelleria fallimentare. Nello stesso termine **altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo p.e.c. ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.**
- **stato passivo esecutivo (art. 97 L.F.)**: il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione **trasmettendo una copia a mezzo p.e.c.** a tutti i ricorrenti, **informandoli del diritto di proporre opposizione** in caso di mancato accoglimento della domanda
- **decreto ex art. 102 L.F.**: il curatore deve **trasmettere a mezzo p.e.c.** il decreto con cui il tribunale dispone non farsi luogo all'accertamento del passivo, a tutti coloro che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 101 L.F., avvertendoli che nei quindici giorni successivi essi possono presentare reclamo alla corte di appello
- **deposito del rendiconto del curatore ex art. 116 L.F.**: il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza, che non può essere tenuta prima che siano decorsi 15 giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza **il curatore dà immediata comunicazione**

⁵ Per tutti gli atti in questione, qualora il Ministero di Giustizia – D.G.S.I.A. avrà varato lo **specifico modello XML**, la cancelleria dovrà rifiutare quelli che non risulteranno redatti correttamente (in formato pdf o in formato XML) ma utilizzando il modello *atto generico* anziché il *modello specifico*.

con p.e.c. ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare **eventuali osservazioni o contestazioni fino a 5 giorni prima dell'udienza**, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda (art. 93, co. 2 L.F.). Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, rendiconto e data dell'udienza sono comunicati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento

- **progetti di riparto, parziali e finali, ex art. 110 L.F.:** il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98 L.F. (opposizione, impugnazione, revocazione) il curatore dia comunicazione mediante l'invio a mezzo p.e.c.
- **proposta di concordato fallimentare ex art. 125 L.F.:** la proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di p.e.c. al quale ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni verranno effettuate in cancelleria, ex art. 31-bis co. 2 L.F. Quindi il giudice delegato, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c., specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole
- **approvazione della proposta di concordato fall. ex art. 129 L.F.:** se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo p.e.c. al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
- **decreto di esdebitazione ex art. 143 L.F.:** il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 L.F. e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. **Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c.**

III.) CONCORDATI PREVENTIVI

III.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 171 L.F.)

L'avviso che il commissario giudiziale è tenuto ad inviare ai creditori va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c. Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso **non risulti dal Registro delle Imprese** ovvero dall'**Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti** - che pertanto il commissario giudiziale ha l'onere di consultare

preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- data di convocazione dei creditori;
- copia integrale della proposta del debitore;
- copia integrale del decreto di ammissione;
- **indirizzo di p.e.c. del commissario giudiziale;**
- **invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo di p.e.c. al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario ogni sua variazione**
- avvertimento che, in caso di **omessa comunicazione del proprio indirizzo di p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione, dell'avviso** - nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - **tutte le comunicazioni** previste dalla legge o dal giudice delegato verranno eseguite esclusivamente mediante **deposito in cancelleria** ai sensi dell'art. 31-bis L.F.

Tutte le **successive comunicazioni** ai creditori verranno effettuate a mezzo p.e.c.

III.b) Relazione ex art. 172 L.F.

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la **deposita in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'adunanza** dei creditori. Nello stesso termine la comunica **agli indirizzi di p.e.c. dei creditori**.

Anche in tal caso, nonostante l'utilizzo del verbo "depositare", si ritiene debba trattarsi della trasmissione con modalità telematica, non cartacea.

Come avanti previsto per le procedure di fallimento, si reputa del tutto opportuno che faccia seguito un deposito di cortesia della corrispondente copia cartacea.

Ai fini della comunicazione ai creditori che non abbiano indicato un indirizzo di p.e.c. il commissario giudiziale dovrà depositare in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.) **un'unica copia cartacea della relazione ex art. 172 L.F.** unitamente all'**elenco dei destinatari** di tale forma di comunicazione, ai quali (soli) la cancelleria potrà consentire di prenderne visione ed estrarre copia nelle forme di rito.

III.c) Comunicazione del procedimento ex art. 173 L.F.

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale **apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato**, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. **La comunicazione ai creditori** è eseguita dal commissario giudiziale a **mezzo p.e.c.** (e, in caso di mancata indicazione di indirizzo di p.e.c., mediante deposito di copia cartacea in cancelleria).

IV.c) Rapporti del Liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F.

Nel concordato con cessione dei beni il Liquidatore redige, **ogni 6 mesi** a far tempo dalla nomina, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione. Copia del rapporto è trasmessa **al comitato dei creditori**, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il c.d.c. o ciascuno dei suoi componenti possono formulare **osservazioni** scritte. Altra copia del rapporto è **trasmessa per via telematica**, assieme alle eventuali osservazioni, **all'ufficio del registro delle imprese**, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra **copia del rapporto**, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa **a mezzo p.e.c. al commissario giudiziale**, che **a sua volta lo comunica agli indirizzi di p.e.c. dei creditori** a norma dell'art. 171, secondo comma (o, in mancanza del detto indirizzo, con deposito cartaceo in cancelleria).

IV.) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE⁶

IV.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 207 L.F.)

L'avviso che il commissario liquidatore è tenuto ad inviare ai creditori e a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa va effettuato prioritariamente **a mezzo p.e.c.**

Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso non risulti dal **Registro delle Imprese** ovvero dall'**Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti** - che pertanto il commissario liquidatore ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera **raccomandata o telefax** presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- **indirizzo di p.e.c. del commissario liquidatore;**
- *le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa, con riserva delle eventuali contestazioni*
- *segnalazione che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e gli altri interessati possono far pervenire al commissario liquidatore mediante p.e.c. le loro osservazioni o istanze*
- **invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo di p.e.c. al quale si intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario liquidatore ogni sua variazione**
- **avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso - nonche' di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - **tutte le comunicazioni** previste dalla legge saranno eseguite esclusivamente mediante **deposito in cancelleria** ai sensi dell'art. 31-bis L.F.**

⁶ In tal caso le istruzioni operative della presente circolare valgono con riferimento a possibili contenziosi dinanzi al tribunale in materia di procedimenti di verifica del passivo.

Tutte le successive comunicazioni ai creditori e agli altri interessati verranno effettuate dal commissario liquidatore ai relativi indirizzi di **p.e.c.**

IV.b) Domande dei creditori e dei terzi ex art. 208 L.F.

I creditori e gli altri interessati che **non abbiano ricevuto la comunicazione** di cui all'art. 207 L.F., possono chiedere mediante raccomandata, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, **comunicando l'indirizzo di p.e.c.** Si applica il novellato art. 207 co. 4 L.F., e quindi tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario liquidatore all'indirizzo di p.e.c. indicato; **in caso di mancata comunicazione** della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante **deposito in cancelleria**.

IV.c) Formazione dello stato passivo ex art. 209 L.F.

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il **commissario liquidatore trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo p.e.c.** ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

IV.d) Chiusura della liquidazione ex art. 213 L.F.

Dell'avvenuto **deposito presso la cancelleria del tribunale** del bilancio finale della liquidazione - con il conto della gestione ed il **piano di riparto** tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza- autorizzato dall'autorità di vigilanza, il commissario liquidatore dà **comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili al loro indirizzo di p.e.c.**, secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4 L.F. ed è data notizia mediante inserzione nella G.U. e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

IV.e) Concordato ex art. 214 L.F.

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, **comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo al loro indirizzo di p.e.c.**, secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4 L.F. e pubblicata mediante inserzione nella G.U. e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

V.) AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE

V.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 22 D.Lgs. n. 270/99)

L'avviso che il commissario è tenuto ad inviare ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, va effettuato prioritariamente **a mezzo p.e.c.**

Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso **non risulti dal Registro delle Imprese** ovvero dall'**Indice Nazionale degli Indirizzi di**

Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che pertanto il commissario ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera **raccomandata o telefax** presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- ***l'indirizzo di p.e.c. del commissario;***
- *il termine entro il quale gli interessati debbono trasmettere a tale indirizzo le loro domande;*
- *le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.*
- *l'invito ad indicare nella domanda il **proprio indirizzo di p.e.c.**, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di comunicare al commissario ogni sua variazione*
- *l'avviso che **tutte le successe comunicazioni** verranno effettuate a mezzo p.e.c. e che, in caso di **omessa indicazione** dell'indirizzo di p.e.c. - nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - **tutte le comunicazioni** che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente mediante **deposito in cancelleria***
- *che eventuali domande depositate **presso la cancelleria**, o inviate al commissario in **formato cartaceo** o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati **irricevibili**⁷ (ma potranno essere ripresentati nelle forme prescritte)*
- *che eventuali **domande tardive ex art. 101 L.F.** dovranno essere trasmesse all'indirizzo p.e.c. del curatore con le stesse modalità.*

V.b) Accertamento del passivo ex art. 53 D.Lgs. n. 270/99

Stante il rinvio al procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. L.F., valgono per l'amministrazione straordinaria tutte le osservazioni svolte **sub III.b)**

V.c) Relazione del commissario giudiziale (art. 28 co. 5 D.Lgs. n. 270/99)

L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione ex art. 28 co. 1 e di estrarne copia. La stessa è trasmessa **dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di p.e.c.** indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria

V.d) Relazione del commissario straordinario (art. 59 co. 2 D.Lgs. n. 270/99)

Il commissario straordinario trasmette entro 3 giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili le suddette esigenze di riservatezza. Del

⁷ La cancelleria potrà comunque informarne il curatore affinché questi provveda ad inviare apposito avviso contenente tutte le informazioni ex art. 92 L.F., ove il creditore non l'abbia già ricevuto.

programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. **L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato** possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa **copia è trasmessa entro 10 giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo p.e.c.** ai sensi dell'articolo 22, co. 2.

V.e) Relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma (art. 61 co. 4 D.Lgs. n. 270/99)

Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale **a tutti i creditori a mezzo p.e.c.** all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria.

V.f) Bilancio finale e rendiconto (art. 75 D.Lgs. n. 270/99)

Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione **a tutti i creditori a mezzo p.e.c.** all'indirizzo indicato ex art. 22, co.2, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con **ricorso al tribunale nel termine di 20 giorni**. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, **dalla comunicazione a mezzo p.e.c.** a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.

Sulla piattaforma web Procedure.it e sul sito internet del Tribunale - area procedure concorsuali di prossima istituzione saranno a breve resi disponibili i nuovi modelli di avvisi ex artt. 92 e 171 L.F., da adottare nella fase di avvio delle relative procedure concorsuali.

Per le modalità di convenzionamento con il sistema Procedure.it. si rinvia agli allegati alla presente circolare.

La cancelleria fallimentare provvederà, anche per il tramite del referente locale di Aste Giudiziarie Inlinea spa, alla immediata comunicazione telematica della presente Circolare a tutti gli interessati nonché alla compilazione dell'elenco dei professionisti eventualmente richiedenti un corso di formazione sull'utilizzo del gestionale "procedure", avendo già la società offerto disponibilità al riguardo.

Ulteriori integrazioni saranno adottate in esito all'adozione del protocollo d'intesa di cui in premessa, anche alla luce delle risultanze della prima applicazione della circolare e dei suggerimenti e segnalazioni che perverranno dai giudici delegati e da tutti i professionisti che collaborano con l'Ufficio.

Asti 11.8.2014

Il Presidente del Tribunale
F.to Dott. Francesco Donato